



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO XIV

Al Comune di Scillato (PA)

protocollo.scillato@pec.it

Rif. Vs. richiesta via PEC del 07/12/2023

OGGETTO: Comune di Scillato (PA) – Regione Sicilia – Quesito aliquota IMU da applicare anno 2023 – Risposta.

Con la PEC in riferimento, con la quale codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito alle aliquote da applicare per l'anno di imposta 2023, si rappresenta quanto segue.

Per l'anno 2023, in mancanza di trasmissione di delibera o in caso di delibera che non conferma/approva le aliquote dell'IMU, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione le aliquote dell'IMU vigenti per l'anno di imposta precedente (2022), vale a dire, nel caso *de quo*, quelle approvate con la deliberazione consiliare n. 11 inserita nel Portale del federalismo fiscale in data 10/05/2021 e pubblicata dalla scrivente Amministrazione sul sito www.finanze.gov.it in data 10/05/2021.

Con riferimento poi al richiamo operato all'art. 1, comma 837, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che modifica il comma 757 e il comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, occorre osservare che per il **primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto** di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, **si applicano le aliquote di base** previste dai commi da 748 a 755 della citata legge n. 160 del 2019.

Si precisa inoltre, come chiarito dalla scrivente Amministrazione con il comunicato del 30 novembre 2023, pubblicato sul sito internet www.finanze.gov.it, **che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto decorre dall'anno di imposta 2025**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del Decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.

Firmatario1